



COMUNE DI POMBIA

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Verbale n. 36 del 20/12/2022

Parere del revisore contabile riguardo la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022 e relativa certificazione degli oneri

Il sottoscritto VITTONI Paolo, nominato revisore dei conti del Comune di Pombia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 per il periodo 01.01.2021-31.12.2023,

premesse:

- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001";

- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

vista:

- la determina n. 36 EF del 04 ottobre 2022 del Responsabile del Servizio avente ad oggetto la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022;

- il parere di regolarità contabile e visto per la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4 del D.Lgs. n.267/2020 rilasciato in data 4 ottobre 2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- la relazione tecnico-finanziaria riguardante la costituzione del Fondo risorse Decentrate per l'anno 2022 redatta in data 4 ottobre 2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

preso atto:

- che l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75

del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- che il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2022 è determinato come da prospetto allegato alla determina n. 36 EF del 4 ottobre 2022 del Responsabile del Servizio ed è pari ad **euro 39.957,14**;

considerato che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle normative del patto di stabilità dell'Ente e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale;

esprime

parere favorevole riguardo la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 e

certifica

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa - accordo economico per l'anno 2022 sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'Ente.

Pinerolo, 20 dicembre 2022.

Il Revisore contabile

Paolo Vittone

